



## **Le sanzioni inflitte al Presidente della Juventus tra contraddizioni ed errori**

di Antonio Armentano

1. La decisione del Tribunale Federale Nazionale sulla vicenda – che, per comodità espositiva e con espressione giornalistica, potrebbe essere definita dei biglietti agli *ultras* - nella quale è coinvolto il Presidente della Juventus ha smantellato l’impianto accusatorio della Procura Federale nella sua parte più scabrosa e che più ha suscitato scalpore, cioè quella che attribuiva a tutti i deferiti rapporti con la “*malavita organizzata*”. Infatti, in relazione a tale aspetto, il Tribunale, in due diversi passi della decisione, ha statuito: “*la qual cosa . . . non risulta adeguatamente provata tanto è vero che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia, ogni contatto ebbe immediato termine*” (cfr. pag. 8). Quindi, allorché è passato ad esaminare la posizione di Agnelli, e segnatamente l’episodio dell’incontro tra questi ed il sig. Rocco Dominello, il Collegio si è così espresso: “*Il Tribunale dopo ampia valutazione del materiale probatorio acquisito, è giunto alla determinazione che tale frequentazione avvenne in maniera decisamente sporadica ma soprattutto inconsapevole con riferimento alla conoscenza del presunto ruolo malavitoso dei soggetti citati. Del resto risulta per tabulas che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena*

*appresa la notizia connessa allo status malavitoso, ogni contatto ebbe immediato termine. Il Tribunale non ritiene quindi sufficientemente provato che una simile frequentazione fosse dotata della contestata 'consapevolezza' riferita allo status di quei tifosi; e lo stesso valga per il Presidente Andrea Agnelli, da ritenere completamente ignaro in merito alla peculiarità illecita del personaggio Rocco Dominello, presentatosi ai suoi occhi come deferente tifoso, ma non come soggetto incline alla pericolosità sociale" (cfr. pag. 11).*

In sostanza, il Tribunale, ripetendo addirittura per ben due volte la stessa frase, è pervenuto alla conclusione che Agnelli e gli altri dirigenti deferiti ignoravano lo *status* di malavitoso del sig. Dominello.

**2.** Per il resto, la decisione in commento, a tutto voler concedere, non si sottrae ad una duplice critica, essendo riscontrabili in essa una palese contraddizione ed un macroscopico errore con riguardo all'individuazione della sanzione da applicare al presidente Agnelli.

**2.1.** La contraddizione emerge in tutta la sua evidenza ove si consideri che il Tribunale, da un lato, ha escluso la *vis* estorsiva dei capi degli *ultras*, non essendo i deferiti mai stati minacciati da essi; dall'altro, invece, ha implicitamente riconosciuto che quella *vis* estorsiva era *in re ipsa*, dato che, in sostanza, i *manager* della Juventus erano costretti a stringere accordi con le frange più estreme del tifo bianconero per non esporre la società all'applicazione di sanzioni sportive: quale altro e diverso significato può essere infatti attribuito alla seguente frase ("*. . . in atti non è fatto mistero che l'intero management fosse votato a ricucire i rapporti con gli ultras e ad addolcire ogni confronto con i Club, al*

*punto da favorire concretamente ed espressamente le continue richieste di agevolazioni così da rendersi disponibili a scendere a patti pur di non urtare la suscettibilità dei tifosi, il cui livore avrebbe comportato multe e sanzioni alla Juventus”*: così è scritto a pag. 9) se non quello che la dirigenza della Juventus era, di fatto, in balia di quei tifosi? La minaccia non si estrinseca soltanto in atti, gesti o comportamenti (violenti) immediatamente ed esteriormente apprezzabili, ben potendo consistere, come è avvenuto nel caso di specie, anche in un atteggiamento continuo e strisciante di coazione psicologica apparentemente innocuo, ma sostanzialmente stringente.

**2.2.** L'errore è facilmente dimostrabile: una volta pronunciato il proscioglimento di Andrea Agnelli in relazione alla contestazione riguardante la violazione dell'art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva ed esclusa altresì, per mancanza di prove, la violazione dell'art. 12, comma 9, del medesimo Codice, il Presidente, al pari dei sigg.ri Calvo e Merulla, risulta aver violato soltanto i commi 1 e 2 dell'art. 12 CGS. Sennonché, mentre questi ultimi due, come emerge anche dal deferimento, hanno intrattenuto rapporti personali costanti e duraturi con i gruppi *ultras* (ed il Calvo, in più, ha consentito ad altri dipendenti della Juventus di intessere quei rapporti), Agnelli non ha impedito ai soggetti a lui sottoposti di intrattenere i detti rapporti. In altri termini, al Presidente è ascrivibile una mera *culpa in vigilando*, e quindi un comportamento certamente meno grave, come riconosciuto dallo stesso Tribunale (che, non a caso, ha utilizzato le seguenti espressioni: ha “agevolato”, “in qualche modo avallato o comunque non impedito”, le condotte illecite degli altri dirigenti), sicché comminarli la medesima sanzione

inflitta a Calvo ed a Merulla, oltre ad essere contraddittorio, equivale a violare apertamente, e senza una plausibile giustificazione, il principio costituzionale di uguaglianza che è sempre stato declinato nel senso di trattare in modo uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse.

Sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50 del 1980, ha chiaramente affermato che

**«l'individualizzazione» della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale . . . L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, «proporzione» della pena rispetto alle «personali» responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva . . .».**

Questi principi sacrosanti, certamente applicabili alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale Federale Nazionale, stante l'assoluta contiguità del procedimento disciplinare con quello penale, avrebbero imposto di trattare, *quoad poenam*, differentemente la posizione di Agnelli e non equipararla a quella degli altri due dirigenti, pervenendo ad una diversa gradazione della sanzione, da calibrare sulla sua effettiva responsabilità e sulla colpa realmente attribuitagli. Inutile dire, in conclusione, che la giustizia sportiva, con la decisione *de qua*, ancora una volta, si è rivelata inadeguata rispetto alla "gestione" del caso concreto e disinvolta nel trascurare i principi generali dell'ordinamento giuridico.